

38/2010 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La Corte d'Appello di Napoli Sezione Persone e  
Famiglia

1879/09 V.G.  
REP. =  
CROM. 467

composta dai Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott. Carlo Montella           Presidente
- 2) Dott. Matteo Sirignano       Consigliere
- 3) Dott. Alessandro Cocchiara   Consigliere rel. est.  
    ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, rubricata al  
numero n.1879/09 di ruolo generale e vertente

TRA

Jalloh Sulaiman, nato in Sierra Leone il 14.5.1983,  
rappresentato e difeso dall'avv. Liana Natsa ed  
elett.te dom.to presso lo studio della stessa, in  
Napoli, via P. Colletta n. 12, giusta procura rilasciata  
a margine del reclamo;

RECLAMANTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro  
pro tempore, ex lege rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato  
presso gli Uffici di quest'ultima, in Napoli, via Diaz  
n.11;

RECLAMATO

contumace

E

COMMISSIONE TERRITORIELE DI CASERTA PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO;

NONCHE'

Procuratore           Generale           in           sede;  
INTERVENTORE

Oggetto: attribuzione dello status di rifugiato politico  
e/o del diritto di asilo.

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI:

SI RICHIEDONO

N° 3 COPIE

CONFORMI

ESECUTIVE

CONF. ESECUT.

USO STUDIO

AVV. MESTR

Napoli 7 APR. 2010

Il Cancelliere



Per il reclamante: come da reclamo.  
Per il P.g.: accoglimento del reclamo.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26.11.08, il reclamante indicato in epigrafe, cittadino della Sierra Leone, impugnava innanzi al Tribunale di Napoli la decisione, notificatagli il 27.10.08, con la quale la Commissione Territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato secondo la convenzione di Ginevra, ovvero della protezione sussidiaria, ovvero dei benefici di cui al D. Leg.vo n.286/98.

Nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno e con la predetta Commissione, non costituitisi, e con l'intervento del PM, l'adito Tribunale, con sentenza resa in data 25 febbraio-13 marzo 2009, ha respinto le domande.

Per la riforma di tale sentenza, comunicata il 23.3.09, ha interposto reclamo avanti a questa Corte il predetto con ricorso tempestivamente depositato in data 2.4.2009.

Sentito il reclamante comparso di persona e che produceva anche certificato di nascita in originale, rassegnate, all'udienza in camera di consiglio del 17.3.2010, le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di passare all'esame del merito delle doglianze del reclamante occorre premettere che il medesimo, in conformità dell'estensivo provvedimento di rigetto delle sue richieste di protezione internazionale, chiese col ricorso ex art.35 D.Leg.vo n.25/08 (così come modificato dal D. Leg.vo n.159/08) di riconoscergli la protezione internazionale e, in particolare : a) lo status di rifugiato politico per l'appartenenza ad un gruppo sociale perseguitato e minacciato di morte; b) la



protezione sussidiaria prevista dall'art. 2, lett. f), del cit. D.L.vo n. 25/08; c) la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, D. Leg.vo n.286/98; d) in ~~subordine il diritto di asilo ex art.10 Cost., atteso che~~ non godeva delle garanzie e delle libertà.

Va subito rilevato che in plurime occasioni è stato affermato che asilo e rifugio politico, pur avendo connotazioni diverse, sono tuttavia accomunati sotto il profilo procedimentale, posto che la domanda di asilo deve essere assistita dalle medesime formalità previste per il riconoscimento dello status di rifugiato e, in particolare, deve essere accompagnata dalla richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo, come disposto dall'art. 1, comma 5, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (cfr. Cass. n. 8423 del 4 maggio 2004), ciò senza poi potersi trascurare il rapporto di connessione necessaria tra l'una e le altre domande, essendo state poste queste ultime in vincolo di accessorietà-subordinazione con la prima e l'una verso l'altra, con la conseguenza che il loro esame presuppone il previo esame di ciascuna delle domande pregiudicanti poste in sequenza. È stato al riguardo affermato in giurisprudenza che tra le due figure - quella dell'asilante e quella del preteso rifugiato - vi è in via di principio una connessione oggettiva, data dal vincolo di diretta strumentalità della prima rispetto alla seconda, con l'effetto che (cfr. Cass. n. 25028/05, Cass. n. 26278/05, Cass. n. 18353/06 e Cass. n. 18549/06) il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato, sicché, una volta negativamente risolto in sede processuale il tema della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non vi è spazio residuo per l'apprezzamento della (subordinata e/o alternativa) istanza di asilo, di

talché il permesso di soggiorno temporaneo a tal fine rilasciato non può che essere immediatamente, e del tutto legittimamente, revocato. Ne consegue che che ~~respinta la domanda di protezione del preteso~~ rifugiato non può essere accolta quella di asilo politico, né quella di permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso che l'ar.32 d. Leg.vo n.25/08 recita testualmente: "3. *Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*". Nella specie la commissione non ha ritenuto di dover trasmettere gli atti al questore e non può in questa sede sindacarsi tale espressa determinazione, né adottarsi un provvedimento di competenza del questore, atteso che al tribunale, adito ex art. 35 D. L.vo cit., compete solo di "rigetta(re) il ricorso ovvero riconosce(re) al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria" (comma 10).

Per quanto riguarda la normativa da applicare al caso in esame va osservato che il D.Leg.vo n.25/08 è stato emanato in attuazione della direttiva europea n.2005/85/CE **recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato**. L'art.2, intitolato *Definizioni* stabilisce: 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata una decisione definitiva;

d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

m) «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.

Dunque, si tratta di un provvedimento di attuazione in una materia già regolata dal D. Leg.vo n.251/07, anch'esso attuativo della precedente direttiva comunitaria 2004/83/CE, recante le stesse **norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato** e quindi la stessa materia della protezione internazionale in conformità della citata convenzione di Ginevra. Ne consegue che i presupposti della status di rifugiato politico ovvero della protezione sussidiaria sono sempre gli stessi, mentre sono solo specificate ed integrate le norme procedurali, tant'è che il citato art. 2 rinvia ripetutamente al D. Leg.vo n.251/07 e all'rt.14 per la definizione del *grave danno*.

Dunque, deve confermarsi la sentenza impugnata in ordine ai presupposti delle domande di protezione proposte dal reclamante e, in particolare al regime probatorio che deve essere assolto dal richiedente ex art. 3 D. Leg.vo n.251/07, il quale recita: *1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda.*

L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente

*CM*

*AG*

potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purchè non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Pertanto i presupposti necessari all'accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico sono indicati nella richiamata normativa che prevede che la domanda di protezione internazionale può essere accolta quando, alla luce dei criteri indicati agli artt. 3, 4, 5 e 6 d.lg. n. 251 del 2007, sussistono i presupposti di cui agli artt. 7 (atti di persecuzione) e 8 (motivi della persecuzione) e non sussistano le cause di cessazione e di esclusione dello status di rifugiato cui agli artt. 9 e 10 (art. 11 d.lg. n. 251 del 2007).



Segnatamente il d.lg. n. 251 del 2007 all'art. 7 ha individuato espressamente gli atti riconducibili alla categoria degli «atti di persecuzione»: detti atti - che devono essere sufficientemente gravi per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti fondamentali (in particolare dei diritti per cui è esclusa qualsiasi deroga ai sensi dell'art. 15 paragrafo 2 della Convenzione sui diritti dell'uomo) o costituire la somma di diverse misure tra cui la violazione di diritti umani, il cui impatto sia tale da rappresentare una violazione grave dei diritti fondamentali - possono tradursi in atti di violenza fisica o psichica tra cui la violenza sessuale, in provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; in azioni giudiziarie o in sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, in azioni giudiziarie conseguenti al rifiuto di prestare il servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini di guerra o contro l'umanità; in atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Gli atti di persecuzione - al fine di poter riconoscere al richiedente lo *status* di rifugiato - devono essere riconducibili ai motivi di razza, religione, nazionalità, all'appartenenza ad un particolare gruppo sociale, alla professione di un'opinione politica (art.8 d.lg. n. 251 del 2007). Come già rilevato il riconoscimento dello *status* impone che non sussistano cause di esclusione o di cessazione dello stesso. L'accoglimento della domanda determina il riconoscimento dello *status* di rifugiato; detto *status* comporta il rilascio allo straniero, da parte del Questore del luogo ove questi dimora, di un permesso di soggiorno per asilo valido per cinque anni e rinnovabile (art. 23 d.lg. n. 251 del 2007); allo straniero è rilasciato un documento di viaggio di validità quinquennale. I soggetti ammessi ad entrambe le forme di protezione internazionale hanno il diritto di godere dei medesimi diritti dei cittadini italiani in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, formazione professionale, per l'iscrizione agli albi professionali e

per il tirocinio sul posto di lavoro (art. 25 comma 1). Meritevole di attenzione è la novità introdotta dall'art. 25 comma 2: per i rifugiati è previsto l'accesso al pubblico impiego con le sole limitazioni ~~previste per i cittadini dell'Unione europea. È altresì disposto che sia ai rifugiati che ai soggetti ammessi alla protezione sussidiaria debba essere garantito l'assistenza sanitaria e sociale (art. 27) e l'accesso all'istruzione~~ (art. 26).

La citata normativa organica prevede che la Commissione territoriale, se sussistono i presupposti indicati all'art. 17 d.lg. n. 251 del 2007, riconosce allo straniero il diritto alla protezione sussidiaria. Quest'ultimo decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un'importante novità costituita dal riconoscimento della «protezione sussidiaria» in favore di colui che «cittadino straniero, non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese» (art. 2, lett. g). La condizione di «grave danno» - indispensabile per essere ammessi al beneficio di tale *status* - è contenuta all'art. 14 dello stesso decreto ed è stata riconosciuta nei seguenti atti: «la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; la minaccia di un danno grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale». Anche per il riconoscimento della protezione sussidiaria sono previste cause di esclusione e di cessazione del diritto acquisito. In particolare non può ricevere protezione

sussidiaria: a) chi ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) chi ha commesso nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave; anche per la protezione sussidiaria (così come per i rifugiati) la gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dall'ordinamento italiano per quel reato, pena che non deve essere inferiore nel minimo a quattro anni e nel massimo a dieci anni; c) chi ha commesso un atto contrario alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite, stabiliti nel preambolo e negli artt. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite; d) chi costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 16 d.lg. n. 251 del 2007). L'art. 15 d.lg. n. 251 del 2007 ha poi previsto che sia dichiarata la cessazione dello *status* di protezione sussidiaria quando sono venute meno o sono mutate profondamente in maniera significativa e non temporanea le circostanze che avevano determinato l'ammissione alla protezione. Ove lo straniero sia ammesso a godere della protezione sussidiaria, il Questore del luogo ove dimora gli rilascia un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido per tre anni e rinnovabile, previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento del suddetto *status*. Tale permesso consente l'accesso al lavoro ed allo studio ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 23 d.lg. n. 251 del 2007). Quando sussistono fondati motivi che non consentono al titolare dello *status* di protezione sussidiaria di chiedere alle autorità diplomatiche del proprio paese di cittadinanza il passaporto, il Questore competente rilascia un titolo di viaggio per stranieri di pari durata del permesso di soggiorno (art. 24 comma 2 d.lg. n. 251 del 2007).

La Commissione territoriale dove rigettare la domanda ove ritenga che non ricorrano i presupposti previsti dal d.lg. n. 251 del 2007 (artt. 7, 8 e 14) ovvero sussista una delle cause di cessazione o di

esclusione della protezione internazionale previste dallo stesso decreto legislativo (artt. 9, 10, 15 e 16) ovvero se il richiedente provenga da un paese di origine sicuro inserito nell'elenco dell'art. 29 Direttiva 2005/85/CE e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2 dell'art. 32 d.lg. n. 25 del 2008. La Direttiva 2005/85/CE (allegato II) ha previsto che il «paese di origine» possa definirsi «sicuro» se, «sulla base dello *status* giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'art. 9 della Direttiva 2004/83/CE, né tortura, o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale». A tal fine si deve tener conto, tra l'altro, del modo in cui il paese offre protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti prevedendo ed applicando in concreto «pertinenti» disposizioni normative, imponendo il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed il principio del «*non refoulement*», previsto nella Convenzione di Ginevra ed infine formulando un sistema di rimedi efficaci contro le violazioni di tali diritti e di tali libertà. La lettura della disposizione comunitaria mostra con tutta evidenza come il legislatore europeo ha posto la sicurezza del richiedente nel suo paese di origine come criterio «fondamentale» per valutare la fondatezza della domanda di asilo (punto 17 della Direttiva) ed ha ritenuto che detta sicurezza si può presumere sussistente ove il paese terzo sia considerato sicuro sulla base di criteri comuni individuati dai paesi dell'Unione Europea; i paesi che soddisfano i suddetti criteri sono inseriti nell'«elenco comune minimo di paesi di origine sicura» (elenco che doveva essere adottato in esecuzione della Direttiva 2005/85/CE) e sono presuntivamente ritenuti tali. La presunzione tuttavia può essere superata ove il richiedente (straniero o apolide) adduca validi e fondati motivi che dimostrano che, per la sua particolare situazione, il paese non possa

ritenersi sicuro.  
Il d.lg. n. 25 del 2008 non ha adeguatamente recepito le norme contenute nella direttiva comunitaria e si è limitato ad una sintetica definizione della nozione di «paese sicuro», prevedendo che la Commissione territoriale - se lo straniero, proveniendo da un paese di origine definito «sicuro» adduca gravi motivi, tra i quali «gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano» a lui riferibili che sono oggettivamente perseguibili nel Paese d'origine - dovrà esaminare la domanda di protezione svolgendo l'esame in conformità ai principi ed alle garanzie previste dal capo II del decreto in esame.

Se la Commissione territoriale ritenga di non accogliere la domanda di protezione internazionale, ma reputi tuttavia che sussistano gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lg. n. 286 del 1998; pertanto, seppure è innegabile che il permesso di soggiorno per protezione umanitaria avrà, a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. n. 25 del 2008, una limitata applicazione, va sottolineato che esso mantiene la sua funzione di protezione dello straniero nei casi in cui, pur non sussistendo i presupposti per accogliere la domanda di protezione internazionale, vi sia comunque la necessità di tutelare i suoi diritti umani.

Tale essendo il quadro di riferimento normativo, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale che nella specie deve accogliersi la domanda di protezione sussidiaria del reclamante.

Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale deve innanzitutto osservarsi che il reclamante ha fornito un *racconto* del suo vissuto di *bambino soldato* in Sierra Leone del tutto credibile e coerente con la storia di quel paese, notoriamente afflitto, all'epoca risalente all'infanzia del medesimo reclamante, da una sorta di guerra civile essenzialmente determinata dalle azioni di guerriglia e saccheggi perpetrati dai componenti del fronte rivoluzionario unito (r.u.f.) per il controllo della

produzione e commercio dei diamanti di cui il paese è ricchissimo. Di quel vissuto sono segni eloquenti le cicatrici che, come certificato dall'Istituto Gallicano in Roma (certificato prodotto in primo grado), devastano il corpo del reclamante. Dalla stessa certificazione poi si evince che i sanitari hanno svolto anche indagini psicodiagnostiche per il trattamento della sintomatologia caratteristica del "disturbo post-traumatico da stress", concludendo che "l'anamnesi e la storia clinica del paziente inducono certamente a pensare che ci sia un nesso di causalità tra la situazione clinica attuale e ciò che ha vissuto; si può ipotizzare che gli eventi traumatici e violenti vissuti dal soggetto l'abbiano indotto alla fuga dal suo paese in quanto vittima innocente della terribile guerra civile che, a partire dagli anni 1990, ha danneggiato ed impoverito l'intero paese" (certificazione del novembre 2008 ed analoga certificazione datata 3.2.2009 e prodotta all'odierna udienza). E non va sottaciuto che, sebbene la coerenza del racconto, le obiettive cicatrici riscontrate e la predetta analisi psicodiagnostica erano già di per sé sufficienti a dare credibilità al richiedente anche circa la sua nazionalità, lo stesso reclamante ha prodotto all'odierna udienza il certificato di nascita in originale.

Anche se non ricorrono i delineati presupposti dello status di rifugiato politico, perché deve escludersi che qualsiasi persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per opinioni politiche, sia stata consumata in danno del reclamante, deve riconoscersi la protezione sussidiaria.

Infatti, non sembra che possa negarsi credito anche a quella parte del *racconto* laddove il reclamante ha riferito che il fratello era un comandante del predetto r.u.f. ed ha consumato atroci azioni in danno dei suoi connazionali, sicché se ora il reclamante fosse costretto al rimpatrio si vedrebbe di sicuro esposto ad azioni ritorsive senza ricevere adeguata protezione dalle istituzioni contro le quali il r.u.f. ha combattuto.

Può configurarsi, pertanto, quella nozione di grave danno, che giustifica la protezione sussidiaria.

Pertanto, in riforma della sentenza reclamata deve riconoscersi al reclamante lo status di protezione sussidiaria di cui agli artt.17 e ss. D. Leg.vo n.251/07.

Al procuratore del reclamante, ammesso al gratuito patrocinio, vanno liquidate le spese del presente procedimento nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il reclamo e in riforma della sentenza n.36/09 del Tribunale di Napoli, riconosce al reclamante indicato in epigrafe lo status di protezione sussidiaria di agli artt. 17 e s.s. D. Leg.vo n.251/07 e succ. modificazioni;
- 2) pone a carico dell'erario e in favore dell'avv. Liana Nesta le spese del giudizio che liquida in € 544,00 per diritti ed € 1000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ex art.15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.


Così deciso in Napoli, in data 17.3.2010

Il Presidente

Il Consigliere rel. est.



**IL CANCELLIERE**  
*Eugenio Cozzolino*



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

La presente copia composta di n. 15 fogli è  
conforme all'originale e si rilascia a richiesta del  
Sig. Avv. N. T. S. A.  
Napoli, li 28 APR. 2010



**IL CANCELLIERE c1**  
**- Angelo PICCOLO -**